



NUOVO DECRETO "CONTO ENERGIA" ITALIANO

Riportiamo sinteticamente le novità introdotte nel decreto sul NUOVO CONTO ENERGIA, pubblicato il 24 febbraio 2007 sulla Gazzetta Ufficiale.

o La novità più importante è l'assenza di graduatorie in tutte le fasce definite in:

| | | |
|----------|-----------|---------|
| 1 - 3kWp | 3 - 20kWp | > 20kWp |
|----------|-----------|---------|

Inoltre **fa differenza**, nella definizione della tariffa di incentivazione, il **tipo di installazione** dei moduli fotovoltaici.

o Gli impianti sono suddivisi in "non integrato", "parzialmente integrato" ed "integrato".

Integrato: impianti sulle superfici esterne di qualsiasi edificio e su elementi di arredo urbano o viario dove viene sostituita la copertura vera e propria (su coperture, facciate, pensiline, tettoie, barriere acustiche, elementi di illuminazione, frangisole, integrazione e/o sostituzione di vetrate).

Parzialmente integrato: impianti sulle superfici esterne di qualsiasi edificio e su elementi di arredo urbano o viario (su terrazze di edifici e fabbricati, coperture, facciate, su arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, tettoie, senza la sostituzione dei materiali di copertura).

Non integrato: impianti a terra e diversi dalle altre due applicazioni.

o Per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione **non si dà luogo al procedimento unico**, ed è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA).

o Gli impianti con potenza **non superiore a 20 kWp non sono assoggettabili** alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora non siano "aree o parchi naturali" o ricadano su "beni paesaggistici".

o Sono ammessi anche gli **impianti entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005** e la data di entrata in vigore del nuovo decreto. Per questi impianti deve essere inoltrata una richiesta di concessione **entro 90gg** dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, allegando la documentazione finale di entrata in esercizio.

o Per accedere alle tariffe incentivanti **sarà sufficiente**, una volta terminata l'installazione dell'impianto, **inoltrare al "gestore di rete" il progetto preliminare unito alla comunicazione di ultimazione lavori** e richiedere la connessione alla rete specificando se si intende avvalersi o meno dello scambio sul posto. Di conseguenza il "gestore di rete" comunicherà il punto di consegna ed eseguirà la connessione dell'impianto alla propria rete elettrica. Entro 60gg dalla data di entrata in esercizio si dovrà far pervenire al **GSE** la richiesta di concessione della **pertinente tariffa incentivante**, assieme alla documentazione finale di entrata in esercizio. Entro 60gg dalla data di ricevimento della richiesta il GSE comunicherà la **tariffa riconosciuta**.

o Per gli impianti in **zone classificate agricole** dai vigenti piani urbanistici **NON** è necessaria la variazione di destinazione d'uso del sito.

o Tariffe valide per impianti che entreranno in esercizio fino al 31 Dicembre del 2008 e che saranno costanti in moneta corrente su tutto il periodo di 20 anni.

| KWp impianto FV | Non integrato (es: a terra) | Parzialmente integrato (es: Tetto retrofit) | Integrato (es: facciata continua) |
|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Da 1 a 3 kWp | 0.40 €/kWh | 0.44 €/kWh | 0.49 €/kWh |
| Da 3 a 20kWp | 0.38 €/kWh | 0.42 €/kWh | 0.46 €/kWh |
| Oltre 20kWp | 0.36 €/kWh | 0.40 €/kWh | 0.44 €/kWh |

o Gli impianti che entreranno in esercizio **tra il 1° Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010** avranno diritto ad una **tariffa decurtata del 2%** per ciascuno degli anni successivi al 2007.

o Le tariffe sono incrementate del 5% nei seguenti casi:

- Impianto installato a terra con potenza nominale maggiore di 3 kWp con titolo di autoproduttore (il 70% minimo della potenza prodotta viene autoconsumata mentre il restante viene venduta al prezzo di mercato).
- Impianto il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o una struttura sanitaria pubblica.
- Impianto installato attraverso integrazione architettonica in sostituzione di coperture in eternit.
- Impianto il cui soggetto responsabile è un ente locale all'interno di un comune con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti su base dell'ultimo censimento Istat.

Nuove regole e procedure per lo scambio sul posto dal 1° gennaio 2009

Le nuove regole, operative dal prossimo 1° gennaio 2009 (delibera n. 74/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e gas), riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW e impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Sarà possibile innalzare la soglia per le rinnovabili fino a 200 kW non appena sarà varato il necessario decreto attuativo delle misure previste dalla legge finanziaria 2008.

Le novità introdotte prevedono che il servizio di scambio sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico (GSE) e non più dai distributori, gestito attraverso un portale informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.

Inoltre, l'eventuale credito, nel caso di fonti rinnovabili, può essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere di utilizzare l'eventuale credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell'anno, ottenendo un compenso monetario.